

COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DELLA CUCINA DEL LABORATORIO DEL GUSTO, CON ANNESSA AULA DI FORMAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MAGNA GRECIA MARE” FINANZIATO CON FONDI ERDF E FONDI NAZIONALI.

INDICE

1. Oggetto della fornitura
2. Descrizione della fornitura
3. Caratteristiche tecniche generali
4. Requisiti dell'affidatario
5. Sopralluogo preventivo
6. Importo della fornitura
7. Criterio di aggiudicazione
8. Termini di consegna ed esecuzione della fornitura
9. Direttore dell'esecuzione
10. Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
11. Collaudo della fornitura
12. Garanzia
13. Cauzione definitiva e spese
14. Responsabilità per danni
15. Pagamenti
16. Penali e recesso unilaterale
17. Clausola risolutiva espressa
18. Esecuzione in danno
19. Validità dell'offerta
20. Stipulazione del contratto
21. Definizione delle controversie
22. Trattamento dati
23. Disposizioni finali e rinvio

Art. 1

Oggetto della fornitura

1. Il presente capitolato disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione della fornitura e montaggio di arredi ed attrezzature per l'allestimento della cucina del laboratorio del gusto, con annessa aula di formazione, nell'ambito del progetto "Magna Grecia Mare", presso un immobile di proprietà comunale sito nel territorio comunale "Villa Spada".
2. Le attività previste rientrano nelle azioni del progetto di "Promozione e valorizzazione della cultura comune del mare" "Magna Grecia Mare", approvato con deliberazione di giunta comunale n. 178 del 22/11/2012, finanziato con fondi ERDF e fondi nazionali, nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Grecia-Italia 2007-2013, rientrante nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale. Pertanto, tutte le iniziative e i prodotti connessi alla realizzazione del progetto sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dalle norme comunitarie e dai relativi manuali di rendicontazione dei fondi di cooperazione interregionale.
3. La fornitura è costituita da unico lotto.
4. Le caratteristiche tecniche generali del lotto sono definite nell'art.3 del presente capitolato e, più nello specifico, nelle allegate schede tecniche.
5. Tutti i beni oggetto dell'appalto si intendono franco cantiere e compreso l'onere dello scarico, dei mezzi di trasporto, del montaggio e della pulizia a fine lavoro dei locali, secondo le istruzioni di cui alla documentazione tecnica.

Art. 2

Descrizione della fornitura

1. La fornitura comprende tutti gli arredi e le attrezzature necessari per l'allestimento della cucina e dell'aula di formazione del laboratorio del gusto, previsti nel computo metrico estimativo della fornitura e dettagliatamente descritti nelle schede tecniche che si allegano al presente capitolato, come di seguito elencati: lavatoio, lavapiatti con cesto, pensile armadiato, pattumiera, armadio portateglie, cucina professionale a 6 fuochi, tavolo armadiato attrezzato con porte scorrevoli e cassetti a sinistra, tavolo armadiato attrezzato con porte scorrevoli e cassetti a destra, friggitrice a gas, gas grill a pietra lavica, macchina confezionatrice sottovuoto, armadio frigorifero, armadio spogliatoio, cappa a parete, armadio di riposto, tavoli da lavoro e sedie per l'aula di formazione.

Art. 3

Caratteristiche tecniche generali

1. Le caratteristiche degli arredi e degli elettrodomestici, oggetto della fornitura, sono descritte nei singoli articoli e categorie dettagliatamente elencati nelle schede tecniche, allegate al presente capitolato.
2. Per le caratteristiche generali o per quanto non specificato nelle singole schede tecniche, la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle sotto riportate indicazioni generali, che sono da intendersi come caratteristiche minime inderogabili:
 - a) ogni arredo ed attrezzatura deve essere realizzato in acciaio inox di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere conforme a tutti i requisiti di sicurezza vigenti, nonché dotato di apposita etichettatura CE che mostri le indicazioni dei codici EN stabiliti dalle direttive europee in materia di requisiti di sicurezza;
 - b) gli articoli di arredo proposti, dovranno essere realizzati con metodologie produttive rispettose dell'ambiente, perfettamente rispondenti alle specifiche normative vigenti nella Comunità Europea;

- inoltre, le singole parti costituenti i vari elementi e finiture dovranno riportare il marchio CE;
- e) le attrezzature offerte per l'allestimento dovranno essere perfettamente funzionanti e provviste di garanzia per una durata minima non inferiore a 24 mesi; inoltre, per ciascuna attrezzatura dovrà essere fornito un depliant illustrativo contenente le caratteristiche tecniche dei prodotti;
 - d) i bordi in vista dei singoli arredi e delle attrezzature devono essere arrotondati secondo le descrizioni riportate nelle schede tecniche;
 - e) gli arredi pensili dovranno essere solidamente ancorati alle pareti a mezzo di appositi sistemi di aggancio in acciaio, idonei alla natura della parete divisoria, predisposti a garantire un solido montaggio e una facile rimozione per eventuali opere di pulizia e tinteggiatura dei locali;
 - f) i mobili debbono avere gli accessori di montaggio in acciaio inox o verniciato e le cerniere interne regolabili con apertura a 180° qualora non diversamente specificato nella specifica chiusura. La manigliera deve essere di facile impugnatura, ben visibile, robusta ed ergonomica e del tipo antinfortunistico. Le guide interne per cassette devono essere di materiale atto a sopportare l'usura, devono avere facile e silenzioso scorrimento con fermo corsa a manovra obbligata per l'estrazione completa;
 - g) tutti i materiali impiegati devono essere rispondenti integralmente al punto 6.2 del D.M. 09.04.1994 (regola tecnica di prevenzione incendi); in caso di più materiali accoppiati, le certificazioni devono riguardare l'intera struttura non il singolo materiale;
 - h) i materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. Al momento della consegna della fornitura degli arredi e delle attrezzature, l'Impresa dovrà fornire alla Stazione appaltante un dossier contenente tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche prestazionali e riguardanti la conformità di reazione al fuoco, alla normativa europea, di garanzia, i libretti di istruzione, i manuali d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità degli elementi utilizzati per l'ancoraggio a murature.

Articolo 4

Requisiti dell'affidatario

1. Possono partecipare al confronto concorrenziale, per l'affidamento della fornitura dei beni indicati nel precedente articolo 2 e nelle schede tecniche allegate, tutti gli operatori economici di cui all'art.34 del D. Lgs. n. 163/2006, che siano in possesso di tutti i requisiti di capacità generale, previsti dall'art.38 del D. Lgs. n.163/2006 e dei requisiti di capacità professionale e, in particolare:
 - iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per l'attività relativa al servizio da appaltare;
 - essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative del settore.

Art. 5

Sopralluogo preventivo

1. E' consentita una visita di sopralluogo dei locali dell'immobile interessato alla fornitura degli arredi e delle attrezzature, al fine di accertare le possibili condizioni di viabilità e di accesso. La Stazione appaltante rilascerà dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

Art.6

Importo della fornitura

1. L'importo complessivo posto a base di gara per l'intera fornitura e pari ad euro **€ 14.285,00**, al netto degli oneri fiscali.
2. Formano parte dell'appalto, la fornitura dei beni indicati, il montaggio e la garanzia, almeno biennale, a partire dalla data di ultimazione dell'esecuzione del montaggio degli arredi e delle attrezzature.
3. La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi d'opera, lavori, mano d'opera, trasporto, montaggio e smaltimento imballi e quant'altro necessario in modo da dare i vari elementi di arredo e le attrezzature completi di ogni loro parte, montati a regola d'arte e perfettamente funzionanti.
4. Tutti i beni offerti dovranno essere nuovi di fabbrica. La Ditta dovrà fornire a propria cura e spese

tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento dei beni forniti e di eventuali parti complesse connesse, compresi eventuali aggiornamenti.

Art. 7

Criterio di aggiudicazione

1. La individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura e il montaggio dei beni oggetto del presente capitolato, per un importo complessivo di **€ 14.285,00** al netto di IVA, sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso offerto rispetto all'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'art.82 del d.lgs. n. 163/2006.

Art.8

Termini di consegna ed esecuzione della fornitura

1. La consegna dei beni oggetto della fornitura e il relativo montaggio dovranno avvenire entro il **16 settembre 2014**.
2. La stazione appaltante procederà a emettere l'ordinativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto ovvero immediatamente dopo l'espletamento delle verifiche previste dagli atti di gara, nelle more della stipulazione del contratto.
3. I materiali, nonché gli arredi e gli elettrodomestici, dovranno essere conformi alle dimensioni e alle tipologie indicate nell'offerta tecnica.
4. Gli arredi e le attrezzature dovranno essere consegnati e montati dalla Ditta appaltatrice, dopo la stipulazione del contratto e, comunque, entro e non oltre il giorno **16 settembre 2014**.
5. La Ditta, prima della consegna degli arredi e delle attrezzature, è tenuta ad eseguire il sopralluogo nei locali interessati all'allestimento al fine di verificare la compatibilità degli arredi e delle attrezzature da fornire con le dimensioni dei locali; non saranno opponibili maggiori costi per la fornitura di beni in presenza di pareti con misure lievemente differenti da quelle riportate sui disegni della traccia progettuale.
6. Sono da ritenersi inoltre compresi nelle operazioni di montaggio gli eventuali aggiustaggi laterali e/o sostituzioni di singoli componenti, al fine di adattare gli arredi perfettamente allo spazio disponibile; gli aggiustaggi dovranno comunque rientrare nella stessa tipologia costruttiva degli arredi.
7. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il fornitore deve concordare con il Direttore dell'esecuzione, la scelta delle tonalità dell'acciaio, nonché la conferma delle attrezzature, le quantità e le modalità di esecuzione delle forniture.
8. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e i rischi per il trasporto e lo scarico del materiale sul luogo dell'esecuzione, presso la sede del laboratorio del gusto in Giovinazzo che, a titolo esemplificativo, sono di seguito specificati: la custodia, il trasferimento alla sede di montaggio definitiva, l'assemblaggio ed il montaggio dei singoli componenti, l'installazione, nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni, l'allacciamento delle attrezzature ad acqua, elettricità e gas comprensiva di dichiarazioni di conformità ai sensi di legge.
9. La Ditta è tenuta a predisporre e concordare con il Direttore dell'esecuzione, entro 15 giorni dalla data dell'ordinativo, il programma della fornitura e dei montaggi. Contestualmente dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del referente per il montaggio che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto della Ditta.
10. Le operazioni di consegna e messa in opera si intendono effettuate quando tutti i beni siano stati consegnati, assemblati e collocati negli ambienti secondo la disposizione riportata nelle planimetrie fornite dalla Stazione appaltante, nonché quando si sia provveduto allo smaltimento degli imballi.
11. Durante l'esecuzione, la Ditta è tenuta a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni. E' a carico della Ditta l'onere della pulizia giornaliera del cantiere di tutto il materiale e dell'attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto a discarica e relativi oneri di

- smaltimento del materiale proveniente dall'imballaggio, nonché la pulizia finale degli arredi.
12. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla Ditta entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonera la Ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La Stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente i beni, potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento o riparazione gratuita degli arredi. Qualora la Stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, la Ditta dovrà a sua cura e spese sostituirli entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.
 13. La Ditta è altresì tenuta a:
 - a) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza sul luogo dell'esecuzione dei lavori di montaggio condotti da più Ditte;
 - b) provvedere alla manutenzione dei beni forniti fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - c) qualora la Stazione appaltante utilizzi le strutture prima dell'emissione del certificato di collaudo, rispondere fino al collaudo dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni dei materiali, esclusi i guasti e il consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
 - d) provvedere all'assicurazione per il rischio contro terzi, inerente all'esecuzione del contratto;
 - e) provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, di tutti gli arredi e le attrezzature dall'inizio della fornitura fino all'emissione del certificato di collaudo.
 14. La Ditta ha l'obbligo di comunicare la conclusione delle operazioni di fornitura e posa in opera degli arredi e delle attrezzature alla Stazione appaltante.

Art.9 Direttore dell'esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione è nominato dalla Stazione appaltante.

1. Il Direttore dell'esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza, alcune delle attività di sua competenza.
2. Il Direttore dell'esecuzione presiederà l'esecuzione della fornitura e si rapporterà con il referente indicato dalla Ditta, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto e accerterà la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali.
3. La Ditta è obbligata a concordare i tempi e le modalità di esecuzione della fornitura all'interno di un coordinamento generale con le altre imprese che eventualmente operano all'interno dello stesso edificio.
4. Il Direttore dell'esecuzione, ultimata la fornitura, ne attesta la corretta e completa esecuzione redigendo uno stato di consistenza finale.

Art.10 Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

1. Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
2. E' obbligo e responsabilità della Ditta appaltatrice adottare, nel corso del montaggio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della Stazione appaltante, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori, che dei dipendenti della Stazione appaltante e dei terzi. La Ditta si impegna, inoltre, ad informare di tutti gli eventuali rischi inerenti l'uso degli arredi e delle attrezzature.
3. La Ditta dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro e,

- in particolare, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. Durante l'esecuzione della fornitura, la Ditta adotterà tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio.
4. La Ditta dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.
 5. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso di gara) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e montaggio dei beni di cui al presente capitolato. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l'intervento presso la Stazione appaltante; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per le lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l'uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza; l'eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (trabattelli); il puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli arredi all'interno dell'edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l'installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all'esecuzione delle lavorazioni di installazione; la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento; la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla Stazione appaltante, ecc.
 6. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs.81/2008 della Ditta appaltatrice (ad esempio i dispositivi di protezione individuale, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base di gara, in quanto compresi negli oneri generali della Ditta.

Art.11

Collaudo della fornitura

1. Il collaudo sarà effettuato dalla Stazione appaltante e alla Ditta sarà consentito partecipare alle operazioni di collaudo e formulare in tale sede le proprie osservazioni.
2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro 1 (un) mese dall'avvenuta ultimazione dell'esecuzione della fornitura.
3. Il certificato finale di collaudo, redatto dalla Stazione appaltante sarà sottoscritto, per accettazione dalla Ditta appaltatrice.
4. La Stazione appaltante potrà nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di collaudo, anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti esterni. Il collaudo della fornitura deve accertare il rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e nelle singole schede tecniche.
5. Sono a carico della Ditta i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di collaudo, ad eccezione dei danni imputabili alla Stazione appaltante.

Art.12

Garanzia

1. La Ditta deve prestare garanzia per un periodo minimo di 2 anni per tutti gli elementi di arredo, gli elettrodomestici e le attrezzature fornite. La garanzia decorre dall'ultimazione della fornitura, come attestato nello stato di consistenza finale, redatto dal Direttore dell'esecuzione. Qualora durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere dei beni forniti, la Ditta dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le necessarie riparazioni o sostituzioni.
2. Durante il periodo di garanzia, la Ditta è obbligata ad effettuare una visita alla sede del laboratorio del gusto almeno ogni 6 mesi. Durante la visita la Ditta, in contraddittorio con la stazione appaltante, provvede a verificare il perfetto funzionamento degli elementi di arredo e delle attrezzature fornite, intervenendo per sanare ogni inconveniente e provvedendo alle riparazioni o

sostituzioni ritenute necessarie per garantire la funzionalità del singolo bene. Durante il periodo di garanzia, la Stazione appaltante può richiedere l'intervento della Ditta in ogni momento qualora rilevasse difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nei beni forniti. In caso di mancato intervento al sopralluogo periodico ed in caso di mancata esecuzione del singolo intervento da parte della Ditta, la Stazione appaltante ha la facoltà di provvedervi direttamente in danno alla Ditta.

3. Sono esclusi dalla garanzia gli interventi che si sono resi necessari a seguito dell'utilizzo usuale e corretto dei singoli beni.
4. La Ditta garantisce da vizi i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro godimento dei beni forniti e di mantenere la Stazione appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
5. L'esito positivo della verifica di regolarità tecnico-amministrativa della fornitura non esonera la Ditta dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di cui al comma 2.

Art. 13

Cauzione definitiva e spese

1. La cauzione definitiva, da costituirsi ai sensi di legge (art.113 del D.Lgs. n. 163/2006), è determinata in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Detta cauzione, costituita in contanti o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, sarà svincolata al termine dell'appalto, qualora non risultino pendenze di alcun genere tra l'appaltatore e l'Amministrazione comunale.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 14

Responsabilità per danni

1. La Ditta è responsabile dei danni che dovesse arrecare presso la struttura durante il trasporto ed il montaggio degli arredi, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto, inoltre la Ditta è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.

Art. 15

Pagamenti

1. Per l'esecuzione della fornitura la Stazione appaltante corrisponderà alla Ditta l'importo contrattuale tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di fattura da parte della Ditta stessa, dopo l'avvenuta fornitura e montaggio dei beni e smaltimento degli imballaggi.
2. Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, accompagnata dalla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) valido.
3. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra all'esecuzione della fornitura a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco prezzi. I prezzi si intendono dunque offerti dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e, quindi, fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata del contratto.
4. Sono a carico della Ditta gli oneri ed obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti in materia di tutela del lavoro.
5. In caso di violazione, e sempre che la violazione sia stata accertata dalla Stazione appaltante o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante opererà una trattenuta di

garanzia del 20% sul corrispettivo contrattuale, previa diffida alla Ditta a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamento d'interessi sulle somme trattenute.

Art.16

Penali e recesso unilaterale

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità quando effettua la consegna, il montaggio e lo smaltimento degli imballi, in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione dei beni forniti o degli accessori o delle parti risultate difettose nel momento della consegna o nel momento del funzionamento e se ciò comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di usufruire degli stessi. Le penali sono stabilite nella seguente misura:
 - a) fino a 15 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni equivalenti;
 - c) oltre i 15 giorni di ritardo: facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.
3. Le penalità di cui sopra verranno notificate alla Ditta, previa contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penalità si intenderanno accettate. La Stazione appaltante si riserva di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio, e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verificano una delle seguenti ipotesi:
 - a) cessione da parte della Ditta, dell'Azienda o del ramo di Azienda interessato incaricato delle prestazioni cui la Ditta è obbligata;
 - b) sostituzione di una o più Ditte partecipanti all' A.T.I.
4. La Ditta dovrà provvedere a notificare alla Stazione appaltante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte della Ditta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. La Stazione appaltante per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 20 giorni dal ricevimento, da parte della Ditta, della comunicazione.

Art.17

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto relativo alla fornitura dei beni oggetto del presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile, in caso di inadempimento della Ditta appaltatrice, anche di una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Stazione appaltante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Ditta.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto, anche qualora si verificano a carico della Ditta le ipotesi previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006.
3. Le parti convengono altresì che il contratto si risolva di diritto con il configurarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a. mancata corrispondenza dei beni forniti con le indicazioni e prescrizioni contenute nel

- presente Capitolato e nelle schede tecniche allegate;
- b. cessione totale o parziale del contratto;
 - c. interruzione non giustificata della fornitura;
 - d. mancata esecuzione della fornitura entro il termine previsto nel precedente articolo 8;
 - e. accumulo di penali per un importo che superi il valore del 10 (dieci) % dell'importo contrattuale;
 - f. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - g. apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
 - h. messa in liquidazione della Ditta;
 - i. impiego di persone non dipendenti della Ditta;
 - j. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione.
4. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione appaltante comunica alla Ditta appaltatrice che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
 5. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente o integralmente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
 6. Nei casi succitati la Stazione appaltante si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute sul deposito cauzionale (pari al 10% dell'importo di contratto) costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
 7. Ai sensi dell' art. 1454 del Codice Civile, quando nel corso del contratto, la Stazione appaltante accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Ditta si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
 8. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra Ditta appositamente individuata.

Art.18 **Esecuzione in danno**

1. Fermo restando quanto previsto da Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Stazione appaltante può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Stazione appaltante, lo svincolo della cauzione, per ottenere il risarcimento del danno subito ed ottenere il corrispettivo della maggiore spesa che la Stazione appaltante dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.
2. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare l'art.140 del D.Lgs. 163/2006.
3. Nell'eventualità di cui al comma 1, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, alla Ditta può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
4. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte della Ditta, tali da recare grave pregiudizio all'interesse della Stazione appaltante, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico della Ditta le maggiori spese e i danni.

Art.19
Validità dell'offerta

1. La Ditta potrà svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'arti 1, co.6, del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può chiedere all'impresa il differimento di detto termine.

Art. 20
Stipulazione del contratto

1. Se la Ditta non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non dovesse provvedere al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la Stazione appaltante annullerà con atto motivato l'aggiudicazione.
2. L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che segue in graduatoria e sarà incamerata la cauzione provvisoria.
3. Nei casi di cui sopra sono a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.
4. Il contratto sarà perfezionato come scrittura privata non autenticata e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a taxa fissa posta a carico della Ditta.
5. Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art.21
Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto, sia di natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, in caso di mancato accordo bonario sulle controversie, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. Il ricorso ad arbitrato è escluso.

Art. 22
Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Comune di Giovinazzo per le finalità di gestione della gara e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nei confronti del Comune di Giovinazzo.

Art. 23
Disposizioni finali e rinvio

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura di affidamento della fornitura disciplinata dal presente capitolato e di non aggiudicare l'appalto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, a cui è destinata la fornitura e/o alla mancata erogazione del finanziamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti in materia di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006.

